



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEI
DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI
IN AMBITO EXTRAOSPEDALIERO
Allegato A DGR 2487/2014**

DISPOSIZIONI APPLICATIVE
APRILE 2015
Versione 1.1

1. ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE FORMATIVE

1.1 Domanda di accreditamento della struttura erogante (Provider)

L'accREDITAMENTO è rilasciato da:

- Centrale Operativa SUEM 118 competente per il territorio ove ha sede la struttura formativa
- Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, per le strutture formative aventi più sedi sul territorio regionale e per i soggetti che richiedono il riconoscimento dell'accREDITAMENTO ottenuto altre regioni

La domanda di accREDITAMENTO deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo e trasmessa con le procedure indicate alla sezione 5 del presente documento

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Programma tipo del corso, con indicazione della durata, del rapporto docenti/discenti, dei metodi didattici
- Elenco del materiale didattico a disposizione della struttura, che deve comprendere tutto quello minimo previsto dal regolamento per l'effettuazione di un corso, redatto sull'apposito modulo
- Elenco degli istruttori certificati, redatto sull'apposito modulo
- Breve curriculum del Direttore scientifico ed eventuale autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza dello stesso
- Consenso al trattamento dei dati personali, dichiarazione di impegno a trasmettere regolarmente alla C.O. tutta la documentazione prevista dal regolamento, consenso alle visite ispettive effettuate dal Direttore della C.O. o suo delegato
- Scansione di un documento di identità del richiedente

Le strutture che al momento della presentazione della domanda non dispongono ancora di istruttori certificati dalla Regione del Veneto possono allegare alla stessa la richiesta di certificazione degli istruttori secondo la procedura descritta di seguito.

1.2 Riconoscimento di provider accREDITATO da altre Regioni

I providers accREDITATI da altre Regioni possono organizzare sul territorio della Regione del Veneto corsi per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE esclusivamente dopo aver richiesto ed ottenuto il riconoscimento dell'accREDITAMENTO presso il CREU.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo; deve essere inviata esclusivamente in formato .pdf e trasmessa con le procedure indicate alla sezione 5 del presente documento; alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Scansione dell'autorizzazione regionale in possesso della struttura
- Consenso al trattamento dei dati personali, dichiarazione di impegno a trasmettere regolarmente alla C.O. tutta la documentazione prevista dal regolamento, consenso alle visite ispettive effettuate dal Direttore della C.O. o suo delegato
- Scansione di un documento di identità del richiedente

L'accREDITAMENTO di un provider riconosciuto in altre Regioni consente allo stesso di organizzare corsi sul territorio della Regione del Veneto, ma non di operare mediante una struttura formativa presente nella Regione stessa. Qualora il provider intenda costituire stabilmente una struttura di formazione sul territorio della Regione del Veneto deve richiedere l'accREDITAMENTO ex-novo della stessa.



1.3 Valutazione della domanda

Il Direttore della C.O. verifica la completezza della documentazione, ed in particolare:

- la rispondenza del programma del corso e della sua organizzazione agli indirizzi dell'ILCOR
- il curriculum del Direttore dei corsi; si precisa che la funzione del direttore dei corsi è quella di sovrintendere all'attività didattica e che non è necessaria la sua presenza ai corsi stessi, che possono essere svolti dai soli istruttori
- la disponibilità di almeno cinque istruttori certificati
- il possesso da parte degli istruttori della relativa certificazione
- l'adeguatezza delle attrezzature didattiche

Qualora la documentazione sia incompleta, il Direttore della C.O. ne richiederà alla struttura l'integrazione entro 10 giorni; trascorso tale termine senza che l'integrazione richiesta sia stata consegnata la domanda sarà respinta e dovrà essere eventualmente ripresentata.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o dall'eventuale consegna della documentazione integrativa il Direttore della CO comunica alla struttura l'esito della domanda di accreditamento; il diniego del rilascio dell'accREDITAMENTO deve essere dettagliatamente motivato

In caso di esito negativo la struttura ha la possibilità di presentare ricorso al CREU.

Alle strutture accreditate viene rilasciato un *ID provider* nel formato *XXYY*, dove *XX* è la sigla della provincia presso cui ha sede la CO SUEM 118 accreditante (o RV se l'accREDITAMENTO è rilasciato dal CREU) e *YYY* il numero progressivo dell'elenco degli accreditati. L'*ID provider* *XX000* corrisponde sempre alla struttura formativa della CO 118.

1.4 AccREDITAMENTO del percorso formativo per istruttore e tutor

Un provider accreditato può presentare alla C.O. competente per territorio presso cui ha sede la richiesta di organizzare un percorso formativo per l'acquisizione del titolo di istruttore certificato BLS.D.

Il Direttore della C.O. verifica la completezza della documentazione, ed in particolare la rispondenza del programma del corso e della sua organizzazione agli indirizzi dell'ILCOR ed alle prescrizioni del Regolamento della Regione del Veneto, nonché il curriculum dei docenti.

1.5 Visite di verifica

Il Direttore della C.O. può disporre visite di verifica durante l'esecuzione dei corsi per valutare la rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti. In caso di riscontro di non conformità il Direttore redige ed invia alla struttura un verbale in cui sono indicati i rilievi e gli adeguamenti necessari. Qualora la struttura non fornisca entro 30 dalla ricezione del verbale evidenza dell'adempimento degli adeguamenti richiesti, il Direttore provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO per un periodo di 60 giorni, dandone comunicazione alla struttura ed al CREU.

Qualora entro i 60 giorni di sospensione la struttura non fornisca evidenza dell'adempimento degli adeguamenti richiesti l'accREDITAMENTO decade e può essere nuovamente concesso solo previa nuova domanda di accREDITAMENTO.



2. CERTIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI E DEI TUTORS

2.1 Requisiti per la certificazione di istruttore

La certificazione di istruttore può essere rilasciata a:

1. soggetti che hanno seguito il percorso formativo per istruttore presso una C.O. della Regione del Veneto o di altra struttura accreditata del Servizio Sanitario Regionale
2. soggetti che hanno seguito il percorso formativo per istruttore presso un provider accreditato dalla Regione del Veneto autorizzato all'organizzazione dei corsi per istruttore
3. soggetti che hanno ottenuto la certificazione di istruttore da parte di strutture formative affiliate o accreditate da Società Scientifiche nazionali o internazionali.

Per i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 la certificazione di istruttore della Regione del Veneto viene rilasciata direttamente dalla C.O. che ha organizzato/autorizzato il percorso formativo.

I soggetti di cui al precedente punto 3 devono richiedere il riconoscimento della qualifica alla C.O. ove ha sede la struttura formativa presso cui intendono operare.

2.2 Percorso formativo dell'istruttore

Sono ammessi al percorso formativo per istruttore coloro che hanno già seguito un corso BLS-D superando la prova di valutazione finale.

Il percorso formativo comprende:

- la frequenza ad un corso istruttore BLS-D ed il superamento della relativa prova di valutazione finale
- la frequenza come uditore ad almeno due corsi BLS-D
- la docenza ad almeno due corsi BLS-D, assistito da un istruttore certificato.

Il percorso formativo dovrà essere certificato dalla struttura di formazione sull'apposito modulo. La certificazione di istruttore BLS-D verrà rilasciata a conclusione dell'intero percorso formativo.

2.3 Riconoscimento della certificazione di istruttore conseguita in altre Regioni

Gli istruttori certificati presso altre regioni possono operare per soggetti accreditati in altre regioni, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'accreditamento presso la Regione del Veneto, senza la necessità di chiedere il riconoscimento della certificazione di istruttore.

Gli istruttori certificati presso altre regioni che intendono operare, anche saltuariamente, per strutture di formazione aventi sede sul territorio della Regione del Veneto devono chiedere il riconoscimento della certificazione di istruttore.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di riconoscimento al Direttore della C.O. sull'apposito modulo, allegando allo stesso copia della documentazione relativa al percorso formativo.

Gli istruttori certificati possono svolgere i corsi esclusivamente per conto di un provider.

2.4 Percorso formativo del tutor

Sono ammessi al percorso formativo per tutor coloro che hanno già seguito un corso BLS-D superando la prova di valutazione finale.

Il percorso formativo comprende:

- la frequenza ad un corso tutor BLS-D ed il superamento della relativa prova di valutazione finale
- la frequenza come uditore ad almeno un retraining BLS-D condotto da un istruttore certificato
- la docenza ad almeno due retraining BLS-D, assistito da un tutor certificato.



3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

3.1 Trasmissione del calendario dei corsi

Il provider, almeno 15 giorni prima dell'effettuazione di un corso o di un ciclo di corsi, trasmette i dati dell'evento alla Centrale Operativa competente per il territorio presso cui ha sede la struttura erogante o per il territorio ove si terranno i corsi, utilizzando l'apposito modulo.

Qualora il corso sia organizzato da un soggetto diverso dal provider, spettano comunque a quest'ultimo la trasmissione della notifica dell'evento alla C.O., nonché tutti gli adempimenti di cui a punti successivi del presente capitolo.

3.2 Elenco dei partecipanti

Il provider deve conservare agli atti l'elenco di tutti i partecipanti a ciascun corso, che deve comprendere anche coloro che non hanno superato la prova di valutazione finale. L'esito di tale prova deve essere annotato sull'elenco.

3.3 Rilascio dell'autorizzazione

Al termine del corso il provider provvede direttamente al rilascio dell'autorizzazione regionale all'impiego del DAE a coloro che al termine del corso avranno dimostrato di aver acquisito la competenza pratica per l'effettuazione delle manovre di BLS-D.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, dove devono essere obbligatoriamente riportati la denominazione del provider, l'ID Provider rilasciato dalla CO SUEM 118 ed il numero progressivo della certificazione.

L'autorizzazione deve essere firmata dal direttore dei corsi.

Contestualmente il provider trasmette alla C.O. l'elenco di coloro cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità illimitata.

3.4 Certificazione dell'attività svolta dall'istruttore

Il provider mantiene un archivio degli istruttori a disposizione e dell'attività svolta dagli stessi. Il provider deve immediatamente segnalare alla C.O. che ha rilasciato l'accreditamento i nominativi degli istruttori che non hanno svolto almeno 3 corsi nell'anno precedente, la cui attività sarà sospesa sino all'effettuazione di un retraining.

3.5 Retraining periodico

Le strutture per le quali le norme prevedono l'obbligo di dotarsi di un DAE e le strutture assegnatarie di un DAE regionale in comodato d'uso, qualora il contratto di comodato lo preveda, organizzano autonomamente, con cadenza di norma biennale, una sessione di esercitazione delle manovre BLSD, gestita da un tutor certificato o da personale medico od infermieristico esperto. La struttura deve conservare evidenza dell'effettuazione dell'esercitazione, ma non è tenuta a trasmettere alcun documento alla C.O..

Le strutture autorizzate all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza ai sensi della DGR 1080/2007 devono obbligatoriamente sottoporre ogni 24 mesi ad un retraining delle manovre BLSD il personale non sanitario abilitato all'impiego del DAE che presta servizio sulle ambulanze.



4 GESTIONE DEI DAE

4.1 Comodato di DAE forniti dalla Regione

L'ULSS assegnataria dei defibrillatori dovrà stipulare con ciascun soggetto destinatario di DAE fornito dalla Regione un contratto di comodato sulla base del fac-simile allegato.

4.2 Comunicazione di possesso

Coloro che secondo le disposizioni del regolamento sono tenuti a comunicare il possesso della DAE devono inviare l'apposito modulo alla C.O.

4.3 DAE acquisiti da privati da utilizzare in programmi PAD

Per i DAE acquisiti da privati che intendono metterli a disposizione della rete PAD dovrà essere stipulata una convenzione tra l'ULSS e il soggetto che possiede in DAE sulla base del fac-simile allegato.

4.4 DAE ad uso locale dei programmi PAD regionali

Qualora ne ravvisi la necessità, il Direttore della C.O. inoltra al CREU la richiesta di inserimento nei programmi PAD della Regione dei DAE ad uso locale, dettagliando la modalità d'uso ed i costi previsti per la gestione degli stessi.



5 PROSPETTO DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE

5.1 Trasmissione delle istanze

utilizzare la casella di posta elettronica certificata
inviare esclusivamente documenti in formato .pdf
indicare nell'**oggetto** il tipo di istanza

Istanze rivolte al CREU: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
indicare nel **corpo** della mail "Al Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza"

Istanze rivolte alle CO SUEM 118:

Pieve di Cadore protocollo.ulss.belluno@pecveneto.it
Vicenza protocollo.centrale.ulssvicenza@pecveneto.it
Treviso protocollo.ulss.tv@pecveneto.it
Venezia protocollo.ulss12@pecveneto.it
Padova azosp.padova@legalmail.it
Rovigo asl18.rovigo@actaliscertymail.it
Verona protocollo.aoui.vr@pecveneto.it

indicare nel **corpo** della mail "Alla Centrale Operativa SUEM 118"

5.2 Documentazione necessaria per le istanze

Istanza	A chi	Moduli da utilizzare	Documentazione da allegare
accreditamento provider	CO	A – domanda B – elenco materiale didattico C - Elenco istruttori D - Consenso	Programma del corso Curriculum direttore dei corsi (ed ev. autorizzazione amm.ne) Documento identità
accreditamento provider valenza regionale	CREU	A1 – domanda B – elenco materiale didattico C - Elenco istruttori D - Consenso	Programma del corso Curriculum direttore dei corsi (ed ev. autorizzazione amm.ne) Documento identità
riconoscimento accreditamento di altre Regioni	CREU	A2 – domanda D - Consenso	Copia attestato regionale
riconoscimento certificazione istruttore	CO	E- Domanda	Copia dell'attestato
Invio alla CO dei corsi programmati	CO	F – Elenco dei corsi	
Invio alla CO dell'elenco dei soggetti formati	CO	G – Elenco nominativi	
Dichiarazione possesso DAE	CO	O - Dichiarazione possesso	



5.3 Modulistica per le certificazioni

Certificazione	utilizzabile da	
Accreditamento provider	CO o CREU	Modulo I
Certificazione istruttore	CO o CREU	Modulo L
Certificazione tutor	CO	Modulo M
Autorizzazione all'impiego	Provider del corso	Modulo H

